

SENIGALLIA CER SOC. COOP.

Senigallia Comunità Energetica Rinnovabile Società Cooperativa

Piazza Roma n. 8 – 60019 Senigallia (AN)

REGOLAMENTO OPERATIVO

della Comunità Energetica Rinnovabile

*Adottato ai sensi dell'art. 44 dello Statuto sociale e dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento operativo della CER e integra le
disposizioni statutarie in materia di rapporti mutualistici tra i soci.*

Versione: 1.0 – Data approvazione: _____
Approvato dall'Assemblea dei Soci in data: _____

SOMMARIO

PREMESSA	CONTESTO, ORIGINI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA CER	
TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	<i>Artt. 1 – 4</i>
TITOLO II	CONFIGURAZIONE TECNICA	<i>Artt. 5 – 7</i>
TITOLO III	CATEGORIE DI SOCI E MODALITÀ DI ADESIONE	<i>Artt. 8 – 12</i>
TITOLO IV	DIRITTI, VANTAGGI E OBBLIGHI DEI SOCI	<i>Artt. 13 – 17</i>
TITOLO V	INCENTIVI E RIPARTIZIONE	<i>Artt. 18 – 24</i>
TITOLO VI	GESTIONE ECONOMICA E FONDO OPERATIVO	<i>Artt. 25 – 27</i>
TITOLO VII	GOVERNANCE E ORGANI OPERATIVI	<i>Artt. 28 – 30</i>
TITOLO VIII	MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI	<i>Artt. 31 – 33</i>
TITOLO IX	RECESSO, ESCLUSIONE E CONSEGUENZE SULLA CER	<i>Artt. 34 – 36</i>
TITOLO X	FINALITÀ SOCIALI E CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA	<i>Artt. 37 – 38</i>
TITOLO XI	DATI, CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI	<i>Artt. 39 – 42</i>

PREMESSA

CONTESTO, ORIGINI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA CER

1. Origine e costituzione della CER

La "Senigallia Comunità Energetica Rinnovabile Società Cooperativa" (in sigla "Senigallia CER Soc. Coop.") è stata costituita in data 31 ottobre 2025 con atto notarile (Rep. n. 18751, Racc. n. 14797, Notaio Dott. Gianluca Campodonico, Senigallia) da undici soci fondatori — persone fisiche e soggetti giuridici privati residenti o operanti nel territorio di Senigallia — con l'obiettivo di promuovere l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili e fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità locale, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021.

La Cooperativa è iscritta al Registro delle Imprese delle Marche (C.F./P.IVA 03031580420, REA AN-311324) ed è stata ammessa all'Albo delle Società Cooperative nella sezione "cooperativa a mutualità prevalente" (n. C144858) con decorrenza 11 novembre 2025. Il Consiglio di Amministrazione è composto da Roberto Fazioli (Presidente), Matteo Epifani (Vicepresidente) e Giacomo Ruffini (Consigliere), eletti per tre esercizi sociali.

2. Ruolo del Comune di Senigallia e dell'Azienda Speciale

Il Consiglio Comunale di Senigallia, con Delibera n. 2025/4080 del 13 agosto 2025 e con Delibera n. 59 del 28 agosto 2025, ha fornito indirizzi istituzionali per la promozione della CER nel territorio comunale, attribuendo all'Azienda Speciale Senigallia Servizi il ruolo di Promoter e di gestore dello "Sportello CER del Comune di Senigallia". L'Azienda Speciale ha altresì sostenuto i costi costitutivi della Cooperativa in anticipazione, quale atto di indirizzo obbligatorio deliberato in sede di Consiglio Comunale.

Alla data di adozione del presente Regolamento, né il Comune di Senigallia né l'Azienda Speciale Senigallia Servizi risultano iscritti nel libro soci della Cooperativa. Entrambi gli enti hanno tuttavia manifestato interesse a partecipare alla CER in un momento successivo, una volta completati i necessari iter deliberativi e verificata la conformità alla normativa applicabile agli enti pubblici e alle aziende speciali.

3. Prospettiva di adesione di soggetti pubblici: condizioni e procedura

L'eventuale ingresso del Comune di Senigallia e/o dell'Azienda Speciale Senigallia Servizi nella compagine sociale della Cooperativa — in qualità di Soci consumatori, Soci produttori o Prosumer — è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni normative, che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare prima di deliberare l'ammissione:

- conformità all'art. 31 del D.Lgs. 199/2021, che consente espressamente la partecipazione di enti locali e autorità locali alle comunità energetiche rinnovabili;
- rispetto del D.M. MASE 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER) e delle Regole Operative GSE, con particolare riguardo ai requisiti soggettivi dei partecipanti alla configurazione e ai limiti di partecipazione delle imprese (solo PMI); l'Azienda Speciale, in quanto soggetto non classificabile come "grande impresa" ai fini del Decreto CACER, può partecipare alla CER nei ruoli previsti dalla normativa;
- conformità al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica – TUSP) e al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), per quanto riguarda le modalità di partecipazione dell'Azienda Speciale a soggetti giuridici di diritto privato; l'Azienda Speciale dovrà acquisire apposita delibera del proprio Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Comunale autorizzativa alla sottoscrizione delle quote;
- rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Soci privati già aderenti alla CER;
- adozione di misure idonee a prevenire conflitti di interesse tra la funzione pubblica dell'ente locale e la partecipazione alla CER, incluse, ove necessario, le dichiarazioni di

insussistenza di incompatibilità previste dall'art. 2382 c.c. per gli eventuali amministratori designati;

- verifica, con il supporto del Referente della configurazione e del GSE, della compatibilità tecnica dei POD dell'ente con la cabina primaria di riferimento della CER.

Qualora i soggetti pubblici intendano apportare alla CER impianti di produzione di propria titolarità (impianti fotovoltaici su edifici comunali, rooftop su strutture dell'Azienda Speciale, ecc.), i relativi contratti di gestione dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e, per la parte pubblica, nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) o, ove applicabile, delle disposizioni in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

4. Modifica del Regolamento all'atto dell'adesione pubblica

All'atto dell'effettiva iscrizione del Comune di Senigallia e/o dell'Azienda Speciale Senigallia Servizi nel libro soci della Cooperativa, il presente Regolamento sarà sottoposto a revisione da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste dall'art. 32 dello Statuto, al fine di:

- formalizzare il ruolo specifico dei soggetti pubblici all'interno della configurazione CER (Socio consumatore, Socio produttore, Promoter, o combinazione di tali ruoli);
- disciplinare eventuali criteri preferenziali o specifiche modalità di liquidazione degli incentivi in favore degli enti pubblici aderenti, vincolandone la destinazione a finalità pubbliche e di interesse collettivo;
- introdurre clausole di stabilità che tutelino la continuità della CER in caso di variazioni nell'indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale;
- adeguare le disposizioni in materia di governance, monitoraggio e rendicontazione agli obblighi di trasparenza e accountability propri degli enti pubblici (D.Lgs. 33/2013, principi contabili pubblici).

La procedura di modifica del Regolamento seguirà quanto previsto dall'art. 41 del presente Regolamento. Fino a tale modifica, le disposizioni del presente Regolamento si applicano integralmente ai soci attuali della Cooperativa.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento Operativo (di seguito "Regolamento") disciplina il funzionamento della Comunità Energetica Rinnovabile denominata "Senigallia CER Soc. Coop." (di seguito anche "CER" o "Cooperativa"), costituita ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, del D.M. MASE 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. "Decreto CACER") e successive modificazioni, nonché della Delibera ARERA 727/2022/R/eel e del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD).

Il Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 44 dello Statuto sociale e integra le disposizioni statutarie in materia di rapporti mutualistici tra i soci. Esso è vincolante per tutti i Soci della Cooperativa e per chiunque partecipi alla configurazione CER in qualità di membro.

Il Regolamento definisce in particolare:

- la configurazione tecnica della CER e i requisiti degli impianti associati;
- le categorie di Soci e le modalità di adesione alla CER;
- i diritti e gli obblighi dei Soci partecipanti;
- i criteri di ripartizione degli incentivi e della tariffa incentivante del GSE;
- la gestione economica e finanziaria delle risorse della CER;
- le modalità di monitoraggio, rendicontazione e pagamento;
- le procedure di recesso ed esclusione e le relative conseguenze sulla partecipazione alla CER;
- le finalità sociali e le azioni a contrasto della povertà energetica;
- il trattamento dei dati personali e la risoluzione delle controversie.

Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea dei Soci e può essere modificato secondo le modalità previste dall'art. 44 dello Statuto e dall'art. 41 del presente Regolamento.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto del seguente quadro normativo:

- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 – Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (RED II);
- D.M. MASE 7 dicembre 2023, n. 414 – Decreto CACER – Regolazione degli incentivi per le configurazioni di autoconsumo diffuso, comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori;
- Delibera ARERA 727/2022/R/eel – Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) e successive modificazioni;
- Regole Tecniche GSE per il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, nella versione vigente;
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Codice Civile – Disposizioni in materia di società cooperative (artt. 2511 ss.);
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Statuto sociale della Cooperativa, nelle versioni vigenti e successive modificazioni.

Ogni riferimento normativo contenuto nel presente Regolamento si intende aggiornato alle successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- CER: la configurazione di autoconsumo diffuso "Senigallia CER Soc. Coop.", operante ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 e del Decreto CACER.
- Cooperativa: la società cooperativa "Senigallia CER Soc. Coop.", soggetto giuridico titolare della CER e referente nei confronti del GSE.
- GSE: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto responsabile dell'erogazione degli incentivi previsti dal Decreto CACER.
- ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
- Tariffa Incentivante (TIP): il corrispettivo incentivante erogato dal GSE per l'energia elettrica condivisa all'interno della CER, composto dalla componente premiale ARERA (CACER) e dalla componente a remunerazione dell'energia.
- Energia Condivisa: la quantità di energia elettrica, espressa in kWh, prodotta dagli impianti inseriti nella CER e consumata dai Soci nella medesima unità oraria, determinata secondo le Regole Tecniche GSE.
- Socio Produttore: il socio che mette a disposizione della CER uno o più impianti di produzione da fonte rinnovabile, ai sensi del presente Regolamento.
- Socio Consumatore: il socio che preleva energia dalla rete nel perimetro della CER, beneficiando della quota di incentivo attribuita ai consumatori.
- Prosumer: il socio che svolge contestualmente il ruolo di produttore e consumatore di energia elettrica all'interno della CER.
- CACER: la componente della tariffa incentivante attribuita ai soggetti diversi dal produttore (consumatori della CER), ai sensi del D.M. 414/2023.
- Fondo Gestione CER: il fondo alimentato da una quota degli incentivi, destinato alla copertura dei costi operativi della CER.
- POD (Point of Delivery): il codice identificativo univoco del punto di connessione alla rete elettrica di ciascun Socio, assegnato dal distributore.
- Cabina Primaria di Riferimento: la stazione di trasformazione AT/MT cui sono sottesi i POD di tutti i Soci della CER, nel cui perimetro si calcola l'energia condivisa.
- Referente della Configurazione: il soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione quale interlocutore della CER nei confronti del GSE, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto.
- Quota Partecipazione: il contributo annuale dovuto da ciascun Socio consumatore per la copertura dei costi operativi della CER.
- Budget Annuale: il documento di programmazione economica della CER, approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento all'esercizio successivo.

Art. 4 – Sede e perimetro operativo

La Cooperativa ha sede legale in Piazza Roma n. 8, 60019 Senigallia (AN). Il perimetro operativo della CER è delimitato dalla cabina primaria di trasformazione di riferimento individuata in sede di costituzione della configurazione presso E-Distribuzione (o gestore di rete competente), alla quale devono essere sottesi i punti di connessione (POD) di tutti i Soci.

L'esatta denominazione e ubicazione della cabina primaria di riferimento sono indicate nel contratto di configurazione sottoscritto con il GSE e in ogni caso rese pubbliche ai Soci attraverso i canali ufficiali della Cooperativa. In caso di modifica della configurazione tecnica che comporti l'aggiornamento della cabina primaria, il Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione ai Soci entro 30 giorni.

TITOLO II CONFIGURAZIONE TECNICA

Art. 5 – Configurazione tecnica della CER e impianti di produzione

La CER è costituita dall'insieme dei punti di connessione (POD) dei Soci, sia produttori che consumatori, ubicati nel perimetro della cabina primaria di riferimento. L'elenco aggiornato dei POD partecipanti è tenuto dalla Cooperativa e comunicato al GSE secondo le Regole Tecniche vigenti.

Gli impianti di produzione da fonte rinnovabile inseriti nella CER possono essere:

- impianti di proprietà di Soci Produttori o Prosumer, conferiti nella configurazione CER mediante apposita convenzione o accordo di partecipazione;
- impianti di proprietà di soggetti terzi (enti pubblici, imprese, privati) messi a disposizione della CER mediante contratto di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'inserimento di ciascun impianto nella configurazione CER avviene previa verifica tecnica da parte del Consiglio di Amministrazione e comunicazione al GSE. Il Consiglio di Amministrazione aggiorna periodicamente il registro degli impianti partecipanti, rendendolo disponibile ai Soci.

Art. 6 – Requisiti tecnici degli impianti

Tutti gli impianti di produzione inseriti nella CER devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 199/2021, dal Decreto CACER e dalle Regole Tecniche GSE. In particolare:

- gli impianti devono essere alimentati da fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse, ecc.);
- la data di entrata in esercizio deve essere successiva al 1° marzo 2020 per i nuovi impianti incentivati ai sensi del Decreto CACER;
- la potenza massima di ciascun impianto non può superare il limite previsto dalla normativa vigente per la tipologia di configurazione adottata;
- i POD degli impianti devono essere sottesi alla cabina primaria di riferimento della CER;
- gli impianti devono essere dotati di sistemi di misura bidirezionale conformi alle prescrizioni di E-Distribuzione (o gestore di rete competente);
- gli impianti non devono godere di altri incentivi in conto energia incompatibili con il regime CACER, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa.

Il proprietario di ciascun impianto è responsabile della regolare manutenzione, del mantenimento dell'allacciamento alla rete pubblica e della conformità dell'impianto alle normative applicabili. Ogni variazione tecnica rilevante deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni.

Art. 7 – Variazioni della configurazione tecnica

Il Consiglio di Amministrazione è competente ad approvare qualsiasi variazione della configurazione tecnica della CER, inclusi:

- l'inserimento o la rimozione di impianti di produzione;
- l'aggiunta o la modifica di POD dei Soci;
- l'ampliamento della potenza installata;
- il cambio della cabina primaria di riferimento.

Ogni variazione è comunicata al GSE nelle modalità e nei termini previsti dalle Regole Tecniche e dalle istruzioni operative del GSE medesimo. Le variazioni sono rese note ai Soci entro 30 giorni dalla loro efficacia, attraverso comunicazione scritta o pubblicazione sulla piattaforma digitale della CER.

L'ampliamento della capacità produttiva è subordinato alla compatibilità tecnica con la configurazione esistente e alla sostenibilità economica per i Soci già partecipanti, verificata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

CATEGORIE DI SOCI E MODALITÀ DI ADESIONE

Art. 8 – Categorie di soci e soggetti ammissibili

Possono aderire alla CER, come Soci della Cooperativa, le seguenti categorie di soggetti, purché i loro POD siano sottesi alla cabina primaria di riferimento:

- persone fisiche (privati cittadini), sia in qualità di consumatori che di prosumer;
- piccole e medie imprese (PMI), in qualità di consumatori o prosumer;
- enti del Terzo Settore (associazioni, cooperative sociali, fondazioni, ODV, APS, ecc.);
- enti locali e pubbliche amministrazioni (Comuni, Province, Unioni di Comuni, ASL, scuole, ecc.);
- aziende speciali, società partecipate da enti locali e soggetti equiparati;
- associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), riconosciute o non riconosciute dal CONI o da Enti di Promozione Sportiva;
- enti religiosi e organizzazioni no-profit;
- condomini, anche attraverso l'amministratore quale rappresentante dei condomini aderenti.

È esclusa la partecipazione di grandi imprese in qualità di Soci Produttori, salvo che la normativa vigente lo consenta espressamente. Il Consiglio di Amministrazione può definire criteri prioritari di ammissione, nel rispetto del principio della porta aperta e volontaria sancito dall'art. 7 dello Statuto.

Art. 9 – Ruolo dei soci nella CER

Ciascun Socio partecipa alla CER in uno dei seguenti ruoli, indicato in sede di domanda di ammissione e aggiornabile previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione:

- Socio Consumatore: partecipa alla CER esclusivamente come soggetto che preleva energia dalla rete nel perimetro della cabina primaria di riferimento. Beneficia della componente CACER degli incentivi e dell'eventuale dividendo distribuito dalla Cooperativa;
- Socio Produttore: è titolare di uno o più impianti di produzione da fonte rinnovabile inseriti nella CER. Percepisce la quota di tariffa incentivante spettante ai produttori secondo i criteri del presente Regolamento. Può essere un soggetto terzo non Socio, previa sottoscrizione di apposito contratto di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- Prosumer: svolge contestualmente il ruolo di produttore e consumatore. La quota incentivante è calcolata separatamente per le due componenti secondo i criteri definiti agli artt. 19 e 21 del presente Regolamento.

Il cambio di ruolo è soggetto ad approvazione del Consiglio di Amministrazione e ha effetto dalla prima scadenza utile prevista dalle Regole Tecniche GSE.

Art. 10 – Domanda di ammissione – Documentazione richiesta

La domanda di ammissione alla Cooperativa e alla CER deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione utilizzando il modulo ufficiale predisposto dalla Cooperativa, corredato dalla seguente documentazione:

- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (persona fisica o legale rappresentante);
- codice fiscale / partita IVA del richiedente;
- copia della bolletta elettrica recente o documentazione equivalente attestante il POD del richiedente e la titolarità del punto di prelievo;
- dichiarazione di conformità del POD alla cabina primaria di riferimento della CER (verificabile tramite il portale E-Distribuzione o dichiarazione del distributore);

- per i Soci Produttori o Prosumer: documentazione tecnica dell'impianto (dichiarazione di conformità, potenza nominale, data di entrata in esercizio, posizione catastale) e dichiarazione di assenza di incentivi incompatibili;
- per le persone giuridiche: copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del documento attestante i poteri del legale rappresentante;
- dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni della Cooperativa;
- versamento della quota sociale di ingresso pari a € 40,00 e, ove applicabile per tipologia di Socio, della quota di ammissione imprese prevista dall'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 11 – Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda di ammissione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. L'esame comprende:

- la verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata;
- la verifica della compatibilità tecnica del POD con la configurazione CER (sottensione alla cabina primaria di riferimento);
- la valutazione della sostenibilità dell'ampliamento in relazione alla capacità produttiva disponibile e al potenziale beneficio per il nuovo Socio;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente.

In caso di esito positivo, il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione e comunica al richiedente, per iscritto, la data di decorrenza dell'adesione alla CER e le istruzioni per la comunicazione del POD al GSE. L'ammissione ha effetto dalla data di inserimento del POD nella configurazione CER da parte del GSE.

In caso di diniego, il Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione motivata al richiedente entro 30 giorni. Il rigetto non definitivo può essere impugnato davanti all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può definire, con delibera motivata, periodi di sospensione delle ammissioni in caso di saturazione della capacità produttiva della CER o di avvio di processi di ampliamento. Tale sospensione è comunicata ai Soci e resa pubblica sul sito della Cooperativa.

Art. 12 – Quote di ammissione e contributi periodici

All'atto dell'ammissione, il nuovo Socio versa la quota sociale pari a € 40,00 (quaranta/00), fissata dall'Atto Costitutivo del 31 ottobre 2025 (Rep. n. 18751, Notaio Campodonico), rappresentativa della partecipazione alla compagine societaria della Cooperativa. La quota sociale è rimborsabile in caso di recesso o esclusione secondo le modalità previste dagli artt. 18 e 21 dello Statuto.

In aggiunta alla quota sociale, le imprese che aderiscono alla CER sono soggette alle seguenti quote specifiche, deliberate dall'Assemblea dei Soci, non rimborsabili e aggiornabili ogni tre anni dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata:

A) Quota di ammissione una tantum – Imprese Produttrici (Soci Produttori e Prosumer impresa)

È dovuta all'atto dell'inserimento dell'impianto nella configurazione CER e copre i costi tecnico-amministrativi di istruttoria (verifica catastale e tecnica dell'impianto, comunicazione al GSE, aggiornamento della configurazione TIAD, test di misura). L'importo è differenziato per fascia di potenza dell'impianto inserito:

Fascia di potenza impianto	Quota di ammissione	Note
----------------------------	---------------------	------

Fino a 50 kWp	€ 500,00	Impianti residenziali / piccoli commerciali
Da 51 kWp a 200 kWp	€ 1.000,00	Impianti commerciali / industriali medi
Oltre 200 kWp	€ 2.000,00	Impianti industriali / utility scale

In caso di successivo ampliamento della potenza dell'impianto già inserito nella CER, è dovuta la differenza tra la quota corrispondente alla nuova fascia e quella già versata. La quota non è dovuta dai Soci Produttori non impresa (persone fisiche, enti pubblici, ETS, enti religiosi).

B) Contributo annuale di gestione – Imprese Consumatrici (PMI e soggetti assimilati con P.IVA)

È un contributo annuale a copertura parziale dei costi di gestione del POD dell'impresa all'interno della configurazione CER (monitoraggio individuale, estratto conto, rendicontazione GSE). Non è dovuto dai Soci consumatori persone fisiche, enti pubblici, ETS ed enti religiosi, i cui costi di gestione sono interamente coperti dal Fondo Gestione CER. L'importo è differenziato per fascia di consumo annuo:

Fascia di consumo annuo (POD)	Contributo annuale	Note
Fino a 50.000 kWh/anno	€ 150,00/anno	Piccoli negozi, uffici, artigiani
Da 50.001 a 200.000 kWh/anno	€ 300,00/anno	PMI medie, capannoni, strutture ricettive
Oltre 200.000 kWh/anno	€ 500,00/anno	Grandi utenze industriali / commerciali

Il contributo annuale è determinato sulla base del consumo dichiarato dal Socio all'atto dell'ammissione e aggiornato automaticamente ogni tre anni sulla base dei consumi effettivi certificati dal distributore. È detratto dal dividendo individuale annuo prima della liquidazione. Qualora il dividendo individuale risulti inferiore al contributo dovuto, la differenza è posta a debito del Socio e riscossa entro 60 giorni dalla comunicazione del rendiconto annuale.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esonero totale o parziale dal contributo annuale per Soci impresa in condizione di avvio di attività (primi 12 mesi dall'apertura della P.IVA) o in situazione di temporanea difficoltà economica documentata, attingendo al Fondo finalità sociali di cui all'art. 37 del presente Regolamento.

TITOLO IV

DIRITTI, VANTAGGI E OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 13 – Diritti dei soci

Ogni Socio della CER ha diritto a:

- ricevere la quota di incentivi e il dividendo spettante in base alla propria partecipazione alla condivisione dell'energia, secondo i criteri del Titolo V del presente Regolamento;
- accedere ai dati di monitoraggio relativi alla propria quota di energia condivisa, con cadenza almeno semestrale;
- partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto, salvo i casi di sospensione previsti dallo Statuto;
- essere informato delle deliberazioni degli organi sociali che incidono sui rapporti mutualistici e sulla partecipazione alla CER;
- richiedere al Consiglio di Amministrazione chiarimenti sul proprio estratto conto individuale entro 60 giorni dalla ricezione;
- recedere dalla Cooperativa e dalla CER secondo le modalità di cui al Titolo IX del presente Regolamento;
- partecipare ai programmi di finalità sociale e di contrasto alla povertà energetica promossi dalla Cooperativa, secondo i criteri deliberati dall'Assemblea.

Art. 14 – Vantaggi per i Soci Consumatori – Persone fisiche

L'adesione alla CER è aperta a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel perimetro della cabina primaria di riferimento, senza necessità di possedere un impianto di produzione e senza alcun investimento iniziale obbligatorio. Il Socio consumatore persona fisica beneficia dei seguenti vantaggi concreti:

A) Beneficio economico diretto – Dividendo incentivato

Ogni volta che un impianto della CER produce energia e contemporaneamente il Socio consuma energia dalla rete (nello stesso quarto d'ora), il GSE riconosce alla CER una tariffa incentivante (TIP) per ogni kWh condiviso. La CER redistribuisce al Socio la quota di incentivo proporzionale alla sua energia condivisa, al netto dei costi operativi. Questo importo si aggiunge ai normali benefici della fornitura elettrica e rappresenta un risparmio netto, senza alcuna modifica al contratto di fornitura in essere.

L'importo indicativo del beneficio annuo dipende da tre fattori: la tariffa incentivante GSE vigente (circa 0,100–0,124 €/kWh per impianti fino a 200 kWp), la quota percentuale riservata ai consumatori dalla CER, e la quantità di energia condivisa effettivamente attribuita al Socio. In via meramente indicativa e salvo aggiornamenti GSE:

Scenario	Energia condivisa annua stimata	TIP netta stimata al consumatore	Beneficio indicativo annuo
Piccolo appartamento (2.000 kWh/anno, 20% condiviso)	~400 kWh	~0,053 €/kWh	~21 €/anno
Famiglia media (3.500 kWh/anno, 30% condiviso)	~1.050 kWh	~0,053 €/kWh	~56 €/anno
Utenza elevata (5.000 kWh/anno, 40% condiviso)	~2.000 kWh	~0,053 €/kWh	~106 €/anno

I valori della tabella sono puramente indicativi, calcolati sulla base del dividendo consumatori effettivo della CER (€ 65.227/anno su 1.225.000 kWh condivisi), che corrisponde a circa 0,053

€/kWh di energia condivisa attribuita. Il beneficio effettivo dipende dall'energia condivisa realmente misurata dal GSE: più i consumi del Socio sono allineati agli orari di produzione dell'impianto CER (tipicamente ore centrali della giornata per il fotovoltaico), maggiore sarà l'energia condivisa e il beneficio ricevuto. Il beneficio effettivo dipende dall'energia condivisa realmente misurata dal GSE: più i consumi del Socio sono allineati agli orari di produzione dell'impianto CER (tipicamente ore centrali della giornata per il fotovoltaico), maggiore sarà l'energia condivisa e il beneficio ricevuto.

ESEMPIO PRATICO 1 – Socio consumatore privato

Marco è un pensionato che vive in un appartamento a Senigallia e consuma circa 3.000 kWh/anno. Decide di aderire alla CER versando la quota sociale di € 40,00.

In un anno, il GSE certifica che Marco ha consumato 900 kWh nelle stesse ore in cui l'impianto CER stava producendo: questa è la sua "energia condivisa" ($EC_cons_Marco = 900 \text{ kWh}$), pari al 30% dei suoi consumi totali.

L'impianto da 1 MW tracker ha condiviso complessivamente 1.225.000 kWh con tutti i soci nell'anno. Marco ha quindi contribuito per lo 0,073% del totale ($900/1.225.000$). Il dividendo consumatori totale della CER per quell'anno è stato di € 65.227. Marco riceve quindi $0,073\% \times € 65.227 =$ circa € 48 netti, accreditati tramite bonifico entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Marco non ha cambiato fornitore, non ha installato nulla, e non ha dovuto fare nulla di speciale: ha semplicemente continuato a consumare energia come prima, traendo vantaggio dalla produzione condivisa dalla CER.

B) Risparmio indiretto sulla bolletta – Componente CACER

Oltre al dividendo diretto, il Socio consumatore beneficia indirettamente di una riduzione delle componenti tariffarie della rete elettrica (componenti di rete e oneri di sistema) riconosciuta da ARERA per l'energia autoconsumata collettivamente. Questo vantaggio si riflette nella bolletta del fornitore del Socio e non passa attraverso la CER, ma è reso possibile proprio dall'appartenenza alla configurazione di autoconsumo diffuso. L'entità esatta dipende dalle tariffe ARERA vigenti al momento del calcolo.

C) Nessun investimento richiesto – Porta aperta e accessibile

Il Socio consumatore persona fisica non è tenuto a installare alcun impianto fotovoltaico o sistema di accumulo. L'adesione richiede esclusivamente la quota sociale di € 40,00 e la disponibilità di un POD attivo nel perimetro della CER. Non sono previste quote aggiuntive obbligatorie a carico del Socio persona fisica (salvo la Quota Partecipazione ai costi operativi, detratta dal dividendo maturato e dunque di norma azzerata dal beneficio stesso). Le quote aggiuntive di cui all'art. 12 si applicano esclusivamente alle imprese.

D) Vantaggi sociali e ambientali

Il Socio consumatore partecipa attivamente alla transizione energetica del territorio di Senigallia, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e alla promozione delle fonti rinnovabili locali. Inoltre, ha accesso preferenziale ai programmi di contrasto alla povertà energetica promossi dalla Cooperativa e alle iniziative di formazione e sensibilizzazione sull'efficienza energetica, riservati ai Soci.

E) Trasparenza e monitoraggio

Il Socio ha diritto ad accedere, almeno ogni sei mesi, al proprio estratto conto individuale con evidenza dell'energia condivisa attribuita, del dividendo maturato e dei costi imputati. La Cooperativa mette a disposizione una piattaforma digitale di monitoraggio e un canale dedicato per richieste di chiarimento, garantendo piena trasparenza sul funzionamento della CER.

Art. 15 – Vantaggi per i Soci Consumatori – Imprese (PMI) ed Enti

Possono aderire alla CER in qualità di Soci consumatori le piccole e medie imprese (PMI) nel senso della Raccomandazione CE 2003/361/CE — aventi meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro — nonché enti del Terzo Settore, enti religiosi e pubblica amministrazione locale. La partecipazione di imprese di grandi dimensioni è esclusa ai sensi del Decreto CACER.

I Soci consumatori diversi dalle persone fisiche beneficiano dei seguenti vantaggi specifici, in aggiunta a quelli di cui al precedente art. 14:

A) Beneficio economico diretto sulle utenze aziendali

Le PMI e gli enti con utenze elettriche di media e alta intensità (laboratori, uffici, negozi, strutture ricettive, esercizi commerciali) possono beneficiare di un dividendo annuo significativo proporzionale all'energia condivisa effettivamente attribuita ai propri POD. Utenze con consumi elevati nelle ore centrali della giornata (coincidenti con la produzione fotovoltaica) massimizzano la quota di energia condivisa e dunque il beneficio ricevuto.

ESEMPIO PRATICO 2 – Socio consumatore PMI

"Officina Bianchi" è una piccola falegnameria artigiana di Senigallia con 8 dipendenti e un consumo elettrico annuo di 28.000 kWh. Lavora principalmente dalle 8:00 alle 17:00, fascia oraria di massima produzione del fotovoltaico.

Il GSE certifica che durante l'anno Officina Bianchi ha condiviso 16.800 kWh (circa il 60% delle sue ore lavorative coincidono con la produzione fotovoltaica). Sull'EC totale CER di 1.225.000 kWh, Officina Bianchi rappresenta l'1,37% del totale consumatori (16.800/1.225.000).

Su un dividendo consumatori totale di € 65.227, Officina Bianchi riceve $1,37\% \times € 65.227 =$ circa € 895/anno. Poiché è un'impresa consumatrice (P.IVA), la regola del 55% si applica solo agli impianti produttori — non ai consumatori — quindi Officina Bianchi riceve l'intera quota pro-rata senza alcuna limitazione.

Nota: se nella CER non ci fossero consumatori non-impresa e gli impianti produttori superassero la soglia del 55%, la Quota_eccedenza dovrebbe andare al Fondo sociale, non a Officina Bianchi. Questo sottolinea l'importanza di avere una base di soci consumatori mista (privati + imprese).

B) Valore ESG e rendicontazione di sostenibilità

La partecipazione a una CER consente alle PMI di qualificare parte dei propri consumi energetici come "energia da fonte rinnovabile condivisa localmente", valorizzabile nelle politiche di sostenibilità aziendale, nei bilanci ESG, nelle certificazioni ambientali (ISO 14001, EMAS) e nelle comunicazioni verso clienti e stakeholder. La Cooperativa rilascia ai Soci che ne facciano richiesta una attestazione annuale dell'energia condivisa, con indicazione dell'impronta di carbonio evitata.

C) Opportunità per Enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione locale

Gli enti del Terzo Settore (associazioni, cooperative sociali, fondazioni) e gli enti pubblici locali che aderiscono alla CER beneficiano dell'esenzione dalla regola del 55% per i propri impianti produttivi e di un trattamento preferenziale nella destinazione delle quote eccedenza, ricevendole senza limitazioni. Questi soggetti possono inoltre candidarsi alle iniziative di finalità sociale promosse dalla Cooperativa e, ove ne ricorrano le condizioni normative, accedere a risorse dedicate nell'ambito dei programmi di contrasto alla povertà energetica.

D) Nessun vincolo sulla fornitura esistente e portabilità

Il Socio consumatore impresa o ente non è tenuto a cambiare fornitore di energia elettrica, né a modificare i propri impianti o il proprio sistema di misura. La partecipazione alla CER è compatibile con qualsiasi contratto di fornitura sul mercato libero o tutelato e con qualsiasi tipo di utenza (monofase, trifase, MT). In caso di variazione del POD o cessazione dell'attività, il Socio notifica tempestivamente la Cooperativa e il suo recesso dalla CER avviene senza penali, secondo le modalità del Titolo IX.

E) Prospettiva di inserimento come Prosumer o Produttore

La PMI o l'ente che in futuro installerà impianti fotovoltaici su propria disponibilità (tetto, capannone, parcheggio) potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione la modifica del proprio ruolo da consumatore a Prosumer o Produttore, beneficiando anche della quota incentivante riservata alla produzione, oltre al mantenimento della componente consumo. Questa prospettiva di upgrading rende la CER uno strumento di accompagnamento verso l'autonomia energetica progressiva dell'impresa.

Vantaggio	Privato (persona fisica)	PMI / Ente / ETS
Dividendo incentivo GSE (pro-rata EC)	✓ Senza limiti	✓ Senza limiti sul consumo
Quota eccedenza 55% (se capiente)	✓ Priorità assoluta	✓ Se non impresa
Risparmio componenti rete (CACER)	✓ In bolletta	✓ In bolletta
Nessun investimento obbligatorio	✓	✓
Accesso programmi povertà energetica	✓ Priorità	▲ Su delibera Assemblea
Attestazione energia rinnovabile / ESG	▲ Su richiesta	✓ Priorità
Upgrade a Prosumer / Produttore	✓ Previo consenso CdA	✓ Previo consenso CdA
Diritto di voto in Assemblea	✓ 1 voto	✓ 1 voto
Quota sociale di ingresso	€ 40,00	€ 40,00
Quota ammissione produttori (una tantum)	Non applicabile	€ 500 / 1.000 / 2.000 per fascia kWp
Contributo annuale gestione POD (imprese cons.)	Non applicabile	€ 150 / 300 / 500 per fascia kWh/anno

La tabella sopra riassume i principali vantaggi comparati. Il simbolo ✓ indica il vantaggio pieno; ▲ indica un vantaggio condizionato a delibera o richiesta. Tutti i valori economici indicativi riportati negli esempi sono calcolati sulla base delle tariffe GSE vigenti e delle percentuali di ripartizione approvate dal Consiglio di Amministrazione; possono variare negli esercizi successivi in funzione dell'andamento della CER.

Art. 16 – Obblighi dei soci

Ciascun Socio della CER si impegna a:

- mantenere attivo il contratto di fornitura elettrica con il proprio fornitore (venditore) per il POD comunicato alla CER, garantendone la continuità per tutta la durata del rapporto associativo;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, e comunque entro 15 giorni, qualsiasi variazione del POD, cambio di fornitore, modifica rilevante dei consumi o dismissione dell'utenza;
- nel caso di Soci Produttori o Prosumer: garantire la corretta operatività dell'impianto, effettuarne la regolare manutenzione e comunicare immediatamente eventuali guasti, riduzioni significative di produzione o variazioni tecniche;

- non cedere a terzi la propria posizione nella CER o la propria quota di energia condivisa al di fuori degli schemi previsti dalla normativa e dal presente Regolamento;
- rispettare le deliberazioni degli organi sociali in materia di gestione della CER;
- versare, ove applicabile per tipologia di Socio, il contributo annuale di gestione POD nei termini stabiliti dall'art. 12, sezione B, del presente Regolamento;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi circostanza che possa pregiudicare la conformità della CER alla normativa vigente o la corretta operatività della configurazione;
- fornire, se richiesto, la documentazione necessaria per verifiche di conformità normativa o per la gestione delle pratiche GSE.

Art. 17 – Sanzioni per inadempimento degli obblighi

Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 14 può comportare, a seconda della gravità e della reiterazione dell'inadempimento, le seguenti misure, graduate dal Consiglio di Amministrazione:

- diffida scritta con invito alla regolarizzazione entro un termine non inferiore a 15 giorni;
- sospensione temporanea dall'accesso agli incentivi, fino alla regolarizzazione dell'inadempimento;
- esclusione dalla Cooperativa, nei casi gravi o reiterati, secondo le modalità previste dall'art. 19 dello Statuto.

Prima di adottare misure sanzionatorie, il Consiglio di Amministrazione dà al Socio la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla comunicazione dell'inadempimento contestato.

TITOLO V INCENTIVI E RIPARTIZIONE

Art. 18 – Incentivo GSE e tariffa incentivante – composizione

La CER accede all'incentivo previsto dal Decreto CACER (D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 e successive modificazioni) per l'energia elettrica condivisa prodotta dagli impianti inseriti nella configurazione di autoconsumo diffuso.

La tariffa incentivante (TIP), erogata dal GSE alla CER in ragione dell'energia condivisa rilevata, è composta da due componenti di natura profondamente diversa:

Componente 1 – Tariffa Premio (FISSA per 20 anni)

È un incentivo fisso, determinato una volta per tutte dal GSE al momento dell'accesso agli incentivi, in applicazione della tabella tariffaria del Decreto CACER vigente alla data di presentazione della domanda. Una volta assegnata, questa cifra è contrattualmente immutabile per l'intera durata del periodo di incentivazione (20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto), ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 414/2023. Non può essere modificata da nessun soggetto — né dal GSE, né da ARERA, né da successivi provvedimenti normativi — per gli impianti già incentivati.

La tariffa premio dipende dalla fascia di potenza dell'impianto e dall'anno di entrata in esercizio. A titolo indicativo, per un impianto fotovoltaico di potenza compresa tra 600 kW e 1.000 kW, la tariffa premio applicabile alla data di adozione del presente Regolamento è pari a circa 0,065 €/kWh di energia condivisa. Il valore definitivo e vincolante è quello assegnato dal GSE con il provvedimento di ammissione agli incentivi, che sarà comunicato ai Soci entro 30 giorni dal ricevimento.

Tariffa Premio assegnata dal GSE:

Importo: _____ €/kWh (da compilare con il valore assegnato dal GSE)

Data assegnazione GSE: _____ | Durata: 20 anni fino al: _____

Componente 2 – Valorizzazione dell'energia condivisa (VARIABILE – segue il mercato)

È un corrispettivo variabile, parametrato al Prezzo Unico Nazionale zonale (PUN) del momento in cui avviene la condivisione. È calcolato dal GSE secondo le Regole Tecniche TIAD (Delibera ARERA 727/2022) e viene aggiornato mensilmente in funzione delle quotazioni del mercato elettrico all'ingrosso. Non è possibile conoscerne in anticipo il valore esatto: negli anni recenti si è attestato mediamente tra 0,040 e 0,050 €/kWh, con picchi superiori a 0,090 €/kWh negli anni di alta volatilità del mercato del gas (2022-2023) e valori minimi prossimi a 0,030 €/kWh in anni di prezzi energetici contenuti.

Questa è la componente che introduce variabilità nella TIP totale percepita dalla CER di anno in anno. Il meccanismo a tariffa fissa al produttore (art. 19, Passo 2) è stato deliberatamente strutturato per isolare il produttore da questa variabilità: il produttore riceve sempre €0,030/kWh indipendentemente dall'andamento del PUN, mentre i consumatori beneficiano automaticamente degli anni con PUN elevato attraverso un dividendo più generoso.

Componente TIP	Natura	Valore indicativo
Tariffa Premio (DM 414/2023)	FISSA – 20 anni	~0,065 €/kWh (da confermare con GSE)
Valorizzazione energia condivisa (TIAD)	VARIABILE – mensile	0,030 – 0,090 €/kWh (media storica ~0,043)
TOTALE TIP (stima scenario base)	Parzialmente fissa	~0,095 – 0,155 €/kWh (scenario base ~0,108)

Gli incentivi sono erogati dal GSE alla CER tramite il Referente della configurazione, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno ai sensi dell'art. 35 dello Statuto. Il Referente è

responsabile della corretta rendicontazione al GSE e della tempestiva comunicazione di ogni variazione della configurazione CER.

L'intera energia prodotta e immessa in rete rimane nella disponibilità del soggetto produttore, con facoltà di cessione al GSE ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 387/2003. La TIP è calcolata esclusivamente sulla quota di energia condivisa, non sulla produzione totale.

Art. 19 – Algoritmo di ripartizione della tariffa incentivante – Struttura generale

La ripartizione della TIP percepita dalla CER dal GSE avviene mediante l'algoritmo a cinque passi di seguito descritto, applicato su base annuale (con eventuale conguaglio infra-annuale) utilizzando i dati di misura ufficiali forniti dal GSE. L'algoritmo è applicato dal Referente della configurazione sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione.

Le variabili utilizzate nell'algoritmo sono definite come segue:

Variabile	Definizione
TIP_tot	Totale tariffa incentivante percepita dalla CER dal GSE nel periodo (€)
TIP_netta	TIP_tot al netto del Fondo Gestione CER e dell'eventuale quota finalità sociali (€)
EC_tot	Energia condivisa totale della CER nel periodo, misurata dal GSE (kWh)
EC_k	Energia condivisa imputabile all'impianto k nel periodo, secondo i dati GSE (kWh)
EP_k	Energia prodotta totale dall'impianto k nel periodo, secondo i dati GSE/misuratori (kWh)
r_k	Indice di condivisione dell'impianto k: $r_k = EC_k / EP_k$ (valore compreso tra 0 e 1)
EC_cons_j	Energia condivisa consumata dal Socio consumatore j nel periodo, secondo i dati GSE (kWh)

PASSO 1 – Calcolo della TIP netta distribuibile

$$TIP_{netta} = TIP_{tot} - \text{Fondo Gestione CER} - \text{Quota finalità sociali (se deliberata)}$$

Il Fondo Gestione CER e l'eventuale quota per finalità sociali sono prelevati dal totale TIP_tot prima di qualsiasi altra ripartizione, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 25 e 37 del presente Regolamento.

PASSO 2 – Calcolo del corrispettivo al Produttore (tariffa fissa €/kWh)

Il corrispettivo spettante al soggetto titolare dell'impianto k — sia che si tratti di un Socio Produttore sia di un Produttore Terzo — è determinato mediante una tariffa fissa per ogni kWh di energia effettivamente condivisa, deliberata dall'Assemblea dei Soci e indicata nel Contratto di Gestione o nell'Accordo di Partecipazione. La tariffa è identica per i Soci Produttori e per i Produttori Terzi: la differenza tra le due figure si esprime sul piano della governance (diritto di voto, accesso ai programmi sociali) e non sul corrispettivo economico per la produzione.

La formula di calcolo del corrispettivo annuo al Produttore è:

$$Quota_{produttore_k} = \min(Cap, \max(Floor, Tariffa)) \times EC_k$$

dove: $Tariffa = 0,030 \text{ €/kWh}$ | $Floor = 0,025 \text{ €/kWh}$ | $Cap = 0,035 \text{ €/kWh}$

Parametro	Valore	Revisione	Finalità
Tariffa base	0,030 €/kWh	Ogni 3 anni	Corrispettivo ordinario per ogni kWh condiviso
Floor (minimo garantito)	0,025 €/kWh	Con tariffa base	Protegge il produttore in anni di PUN basso
Cap (massimo riconoscibile)	0,035 €/kWh	Con tariffa base	Protegge i consumatori in anni di PUN alto

La tariffa base, il floor e il cap sono deliberati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione propone la revisione triennale entro il 31 ottobre dell'anno precedente la scadenza, contestualmente all'approvazione del budget annuale. La variazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora l'Assemblea non deliberi entro la scadenza, la tariffa vigente si intende tacitamente confermata per il triennio successivo.

Il meccanismo floor/cap opera come segue: se la tariffa base è compresa tra floor e cap (condizione ordinaria), si applica la tariffa base. Se la TIP percepita in un dato esercizio non fosse sufficiente a coprire il corrispettivo al produttore calcolato alla tariffa floor, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea per valutare la riduzione temporanea della tariffa e/o il prelievo dal Fondo di riserva straordinario.

Il corrispettivo così calcolato è soggetto alla verifica di conformità alla regola del 55% di cui al Passo 3, che limita la quota massima attribuibile ai soli produttori che esercitano attività di impresa (P.IVA).

PASSO 3 – Applicazione della regola del 55% per le imprese (P.IVA)

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. g) del Decreto CACER, per gli impianti la cui energia condivisa supera una soglia percentuale della produzione totale, la quota di incentivo eccedente tale soglia non può essere attribuita a soggetti che esercitano attività di impresa (titolari di Partita IVA in qualità di imprese). Si applicano le seguenti soglie:

- 55% della produzione totale EP_k, per gli impianti che accedono alla sola tariffa premio (caso ordinario);
- 45% della produzione totale EP_k, per gli impianti che cumulano la tariffa premio con il contributo in conto capitale PNRR (art. 6 Decreto CACER).

In questo Regolamento si utilizza il termine "soglia S_k" per indicare la percentuale applicabile all'impianto k (55% o 45% a seconda del caso), con S_k = 0,55 ovvero S_k = 0,45.

La regola si applica in modo differenziato a seconda della natura giuridica del titolare dell'impianto:

A) TITOLARE NON IMPRESA (persona fisica, ente pubblico, ETS, ente religioso)

Se il soggetto titolare dell'impianto k non esercita attività di impresa (non ha P.IVA in qualità di impresa, ovvero è persona fisica, ente locale, Azienda Speciale, ETS, ente religioso, ecc.), la regola del 55% NON si applica. Il titolare percepisce l'intera Quota_{lorda_k}, indipendentemente dal valore di r_k:

$$Quota_{produttore_k} = Quota_{lorda_k} \text{ (nessun limite)}$$

B) TITOLARE IMPRESA con P.IVA – Caso $r_k \leq S_k$ (entro soglia)

Se il soggetto titolare dell'impianto k è un'impresa (P.IVA) e l'indice di condivisione r_k è inferiore o uguale alla soglia S_k, la regola del 55% non produce effetti limitativi e il titolare percepisce l'intera Quota_{lorda_k}:

$$\text{Se } r_k \leq S_k \rightarrow Quota_{produttore_k} = Quota_{lorda_k}$$

C) TITOLARE IMPRESA con P.IVA – Caso $r_k > S_k$ (oltre soglia)

Se il soggetto titolare dell'impianto k è un'impresa (P.IVA) e l'indice di condivisione r_k supera la soglia S_k , la quota incentivante attribuibile all'impresa è limitata alla porzione corrispondente al S_k della produzione. La quota eccedente deve obbligatoriamente essere destinata ai Soci consumatori non-impresa e/o a finalità sociali, ai sensi del Decreto CACER:

$$\text{Quota_produttore_k} = \text{Quota_lorda_k} \times (S_k / r_k)$$

$$\text{Quota_eccedenza_k} = \text{Quota_lorda_k} \times (1 - S_k / r_k) \rightarrow \text{va a consumatori non-impresa /}$$

finalità sociali

dove: $S_k = 0,55$ (solo TIP) oppure $S_k = 0,45$ (TIP + contributo PNRR)

Esempio applicativo: impianto da 100 kWp, $EP_k = 120.000$ kWh/anno, $EC_k = 80.000$ kWh/anno ($r_k = 66,7\%$), $S_k = 0,55$ (solo TIP). $\text{Quota_lorda_k} = 5.000$ €. $\text{Quota_produttore_k} = 5.000 \times (0,55/0,667) = 4.123$ €. $\text{Quota_eccedenza_k} = 5.000 - 4.123 = 877$ €, da destinare a consumatori non-impresa e/o finalità sociali.

PASSO 4 – Quota ai Soci Consumatori (pool residuale)

Il dividendo distribuibile ai Soci consumatori è calcolato come residuo della TIP_netta, dopo aver detratto il corrispettivo ai produttori calcolato al Passo 2-3 e la quota per finalità sociali. Questa struttura garantisce che i consumatori beneficino automaticamente di ogni euro di TIP non assorbito dal corrispettivo fisso al produttore — in particolare negli anni in cui il PUN è elevato e la TIP sale al di sopra della media:

$$\text{Dividendo_consumatori} = \text{TIP_netta} - \sum \text{Quota_produttore_k} - \text{Quota_finalità sociali}$$

Il Dividendo_consumatori è ripartito tra ciascun Socio consumatore j (inclusa la componente consumo dei Prosumer) in proporzione all'energia condivisa consumata nel periodo:

$$\text{Dividendo_j} = \text{Dividendo_consumatori} \times (EC_{\text{cons_j}} / EC_{\text{tot}})$$

I Soci consumatori che esercitano attività di impresa (P.IVA) possono ricevere la propria quota prorata del Dividendo_consumatori ordinario, ma non possono ricevere le quote Quota_eccedenza_k generate dal Passo 3 caso C, che devono essere destinate esclusivamente a consumatori non-impresa e/o a finalità sociali.

Qualora la CER sia composta esclusivamente da consumatori impresa, le quote Quota_eccedenza_k sono obbligatoriamente destinate al Fondo finalità sociali di cui all'art. 37 del presente Regolamento. Il Referente documenta e conserva agli atti l'evidenza di tale destinazione per le verifiche GSE.

PASSO 5 – Verifica e riconciliazione finale

Il Referente verifica annualmente che la somma di tutte le quote liquidate sia pari alla TIP_tot percepita:

$$\text{TIP_tot} = \text{Fondo Gestione CER} + \text{Quota_finalità sociali} + \sum \text{Quota_produttore_k} + \text{Dividendo_consumatori}$$

In caso di scostamento per arrotondamenti o per dati di misura provvisori, la differenza è imputata al Fondo Gestione CER come voce di conguaglio, da regolarizzare nell'esercizio successivo. Il

Referente trasmette al GSE la documentazione sulla ripartizione degli incentivi nei termini e con le modalità previsti dalle Regole Operative GSE, a pena di sospensione dell'incentivo.

Art. 20 – Produttori terzi non Soci – Contratto di gestione

Gli impianti di produzione messi a disposizione della CER da soggetti non iscritti come Soci nella Cooperativa ("Produttori Terzi") partecipano alla distribuzione degli incentivi esclusivamente in forza di un apposito Contratto di Gestione, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il corrispettivo al Produttore Terzo è determinato applicando la medesima tariffa fissa (€/kWh condiviso) prevista per i Soci Produttori al Passo 2 dell'art. 19, con i medesimi parametri di floor, cap e revisione triennale deliberati dall'Assemblea.

Il Contratto di Gestione deve necessariamente disciplinare:

- il corrispettivo applicabile (tariffa base, floor, cap) con esplicito rinvio alla delibera assembleare vigente e alla clausola di aggiornamento automatico a ogni revisione triennale;
- la natura giuridica del Produttore Terzo (impresa P.IVA / non impresa) ai fini della verifica di conformità alla regola del 55%, con dichiarazione esplicita e aggiornata del Produttore Terzo circa la propria qualità e l'eventuale beneficio del contributo PNRR;
- la cadenza di liquidazione del corrispettivo: trimestrale, previa verifica dei dati di misura GSE; con conguaglio annuale sulla base dei dati definitivi;
- gli obblighi di monitoraggio, comunicazione tempestiva di variazioni di produzione, guasti o riduzioni superiori al 20% della producibilità attesa, e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- le condizioni di rinnovo, modifica o risoluzione anticipata del rapporto, con un preavviso non inferiore a 6 mesi per evitare discontinuità nella configurazione CER;
- le dichiarazioni antimafia e di assenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023, qualora applicabili.

Il corrispettivo spettante al Produttore Terzo costituisce un costo contrattuale della CER, non un dividendo mutualistico. L'IVA è applicata secondo la normativa vigente ed è a carico del Produttore Terzo. L'energia non condivisa rimane nella disponibilità del Produttore Terzo e non concorre al calcolo della TIP distribuibile dalla CER.

Art. 21 – Trattamento dei Prosumer

Il Socio Prosumer è il soggetto che, all'interno della CER, produce energia da fonte rinnovabile tramite un proprio impianto e simultaneamente preleva energia dalla rete nel medesimo punto di connessione o in punti diversi. La sua posizione incentivante si scompone obbligatoriamente nelle due componenti seguenti, calcolate separatamente:

- Componente produzione: il Prosumer è trattato come Produttore ai sensi dell'art. 19, Passi 2 e 3. Gli è attribuita una Quota_prodotto calcolata sull'energia condivisa generata dal suo impianto, con applicazione della regola del 55% se il Prosumer esercita attività di impresa (P.IVA). La Quota_prodotto è liquidata contestualmente al rendiconto annuale;
- Componente consumo: il Prosumer è trattato come Consumatore ai sensi dell'art. 19, Passo 4. Partecipa alla ripartizione del Dividendo_consumatori in proporzione alla propria quota di energia condivisa consumata (EC_cons_j), calcolata separatamente rispetto all'energia prodotta.

Le due componenti sono determinate autonomamente e non si compensano. Il Referente verifica, per ciascun Prosumer, che i dati di misura GSE distinguano correttamente l'energia immessa (produzione) dall'energia prelevata (consumo) per il medesimo POD o per i POD multipli riferiti al Prosumer.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata comunicata ai Soci, può definire criteri specifici per i Prosumer che dispongono di sistemi di accumulo (batterie), al fine di garantire la corretta imputazione dell'energia condivisa e prevenire fenomeni di arbitraggio incentivante.

Art. 22 – Pluralità di impianti produttivi – Criteri di imputazione

In presenza di più impianti produttivi inseriti nella configurazione CER, la ripartizione della TIP tra gli impianti avviene sulla base dei dati di misura ufficiali GSE, che attribuiscono a ciascun impianto la propria quota di energia condivisa (EC_k) in funzione dell'orario di produzione e dei prelievi contemporanei dei Soci consumatori.

Il Referente redige annualmente, in allegato al rendiconto, il prospetto degli impianti inseriti nella CER con indicazione per ciascuno di: EP_k, EC_k, r_k, natura giuridica del titolare (impresa/non impresa), soglia S_k applicata, Quota_lorda_k, Quota_prodotto_k, e Quota_eccedenza_k se $r_k > S_k$. Tale prospetto è trasmesso al GSE nei termini previsti dalle Regole Operative e messo a disposizione dei Soci.

Qualora due o più impianti, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili a un medesimo soggetto, siano allocati nella stessa particella catastale o su particelle contigue, il GSE li considera come un unico impianto ai fini del calcolo della potenza incentivabile e dell'energia condivisa, ai sensi delle Regole Operative GSE. In tal caso, il Referente applica i Passi 2 e 3 considerando l'impianto aggregato.

Art. 23 – Schema riepilogativo di ripartizione

La tabella seguente riassume lo schema di ripartizione della TIP_tot adottato dalla CER con la tariffa fissa al produttore:

Destinazione	Beneficiario	Meccanismo	Vincoli normativi
Fondo Gestione CER	Fondo operativo CER	18% fissa su TIP_tot (delibera CdA)	Nessuno
Quota Produttore (Socio e Terzo – uguale)	Titolari impianti FER	$\text{€ } 0,030/\text{kWh} \times \text{EC}_k$ (floor 0,025 – cap 0,035)	Max 55%/45% prod. per P.IVA impresa
Quota finalità sociali	Iniziative deliberate dall'Assemblea	8% su TIP_netta (deliberato dall'Assemblea – max 15%)	Obbligatoria se nessun cons. non-impresa
Dividendo consumatori (RESIDUO)	Soci consumatori pro-rata EC_cons_j	TIP_netta – produttore – soc. = tutto il resto	Pro-rata energia condivisa consumata
TOTALE		TIP_tot	

Il meccanismo a tariffa fissa garantisce tre benefici fondamentali rispetto a un sistema a percentuale: (1) il produttore conosce esattamente quanto riceverà per ogni kWh condiviso, indipendentemente dalle oscillazioni del mercato elettrico; (2) i consumatori beneficiano automaticamente di ogni euro di TIP eccedente il corrispettivo fisso al produttore — negli anni con PUN elevato il dividendo ai consumatori cresce senza che il produttore ne benefici ulteriormente;

(3) la Cooperativa può presentare ai potenziali produttori terzi un'offerta economica chiara e confrontabile con le alternative di mercato.

Il Fondo Gestione CER è prelevato per primo dalla TIP_tot come importo fisso deliberato nel budget. Il corrispettivo produttore è calcolato sulla base dei kWh condivisi certificati dal GSE. Il dividendo consumatori è il residuo: assorbe ogni variazione positiva o negativa della TIP dovuta all'andamento del PUN, fungendo da "cuscinetto" naturale tra la certezza del corrispettivo al produttore e la variabilità del mercato energetico.

Art. 24 – Adeguamento normativo della regola del 55%

Le soglie percentuali di cui all'art. 19 Passo 3 (55% e 45%) sono stabilite dal Decreto CACER e possono essere modificate da successive disposizioni normative o da atti del GSE/ARERA. Il Consiglio di Amministrazione aggiorna automaticamente l'algoritmo di ripartizione in conformità alle nuove disposizioni, senza necessità di modificare il presente Regolamento, dandone immediata comunicazione ai Soci tramite i canali ufficiali e annotando la variazione nel registro delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

In caso di incertezza interpretativa sulle modalità di applicazione della regola del 55% a fattispecie specifiche, il Referente della configurazione richiede chiarimento al GSE. In attesa del riscontro, adotta l'interpretazione più cautelativa (applicazione del limite anche nei casi dubbi), al fine di prevenire il rischio di sospensione dell'incentivo.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICA E FONDO OPERATIVO

Art. 25 – Fondo Gestione CER

È istituito il Fondo Gestione CER, alimentato da una quota percentuale della TIP_tot percepita annualmente dalla CER dal GSE, nella misura del 18% deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento. Il Fondo è destinato alla copertura integrale dei costi operativi della Cooperativa relativi alla gestione della CER. Nessuna quota aggiuntiva è richiesta ai Soci per l'alimentazione del Fondo: esso è finanziato esclusivamente dalla TIP prima della distribuzione del dividendo.

I costi operativi annui coperti dal Fondo Gestione CER comprendono:

- costi di monitoraggio, operazione e manutenzione (O&M) degli impianti, nella quota eventualmente a carico della CER secondo i contratti di gestione stipulati;
- copertura assicurativa della configurazione CER (responsabilità civile, cyber, operativa);
- costi amministrativi per la gestione dei rapporti con il GSE (iscrizione, variazioni, rendicontazione);
- compenso del commercialista / revisore incaricato della gestione contabile e fiscale della CER;
- costi della piattaforma digitale di monitoraggio e comunicazione ai Soci;
- spese legali e notarili ordinarie e straordinarie;
- costi per iniziative di sviluppo e ampliamento della CER;
- ogni altra spesa deliberata dal Consiglio di Amministrazione per il corretto funzionamento della CER.

La quota annuale del Fondo è determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del budget, prima della distribuzione del dividendo ai Soci. L'ammontare è comunicato ai Soci con la convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

Le eventuali eccedenze del Fondo a fine esercizio possono essere riportate all'esercizio successivo o, su delibera dell'Assemblea, destinate a investimenti per lo sviluppo della CER o a finalità mutualistiche.

Art. 26 – Contributi delle imprese e struttura dei versamenti

I Soci della CER non sono tenuti a versare alcun contributo periodico per l'alimentazione del Fondo Gestione CER, che è finanziato esclusivamente dalla quota della TIP trattenuta prima della distribuzione. L'unico versamento obbligatorio per tutti i Soci è la quota sociale di € 40,00, versata una tantum all'atto dell'ammissione.

In aggiunta alla quota sociale, e in deroga al principio generale di cui al comma precedente, sono previsti versamenti specifici esclusivamente per le imprese, secondo quanto disciplinato dall'art. 12 del presente Regolamento:

- Imprese Produttrici (Soci Produttori e Prosumer impresa): quota di ammissione una tantum differenziata per fascia di potenza (€ 500 / € 1.000 / € 2.000), non rimborsabile, a copertura dei costi tecnico-amministrativi di inserimento nella configurazione CER;
- Imprese Consumatrici (PMI e soggetti con P.IVA in qualità di impresa): contributo annuale di gestione POD differenziato per fascia di consumo (€ 150 / € 300 / € 500 per anno), detratto automaticamente dal dividendo individuale prima della liquidazione.

I Soci consumatori persone fisiche, enti pubblici, ETS, enti religiosi, ASD/SSD e condomini non sono soggetti ad alcun versamento ulteriore rispetto alla quota sociale di € 40,00. Per questi soggetti, i costi di gestione del proprio POD all'interno della configurazione CER sono interamente coperti dal Fondo Gestione CER, senza addebito individuale.

Il mancato versamento del contributo annuale da parte delle imprese consumatrici entro i termini stabiliti costituisce causa di sospensione temporanea dall'accesso agli incentivi fino alla regolarizzazione del debito, ferme restando le previsioni statutarie in materia di esclusione del Socio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Art. 27 – Budget annuale e rendiconto economico

Il Consiglio di Amministrazione predispone il Budget Annuale entro il 31 ottobre di ciascun anno, per l'esercizio successivo. Il Budget include:

- la stima della produzione energetica e dell'energia condivisa attesa;
- la stima degli incentivi da percepire dal GSE;
- la ripartizione programmata degli incentivi tra le componenti di cui all'art. 23;
- il piano dei costi operativi e la quota del Fondo Gestione CER;
- la stima del dividendo distribuibile ai Soci consumatori;
- gli investimenti programmati per lo sviluppo della CER.

Il Budget Annuale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato ai Soci entro il 15 novembre. Variazioni significative rispetto al budget approvato sono comunicate ai Soci nel minor tempo possibile.

Il rendiconto economico consuntivo, da approvare in sede di Assemblea ordinaria entro il 30 aprile, include il dettaglio degli incentivi percepiti dal GSE, i costi effettivi sostenuti, il dividendo distribuito per socio, le variazioni rispetto al budget e ogni altra informazione rilevante per i Soci.

TITOLO VII GOVERNANCE E ORGANI OPERATIVI

Art. 28 – Consiglio di Amministrazione – Competenze operative CER

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente per la gestione operativa della CER. In tale veste, il Consiglio di Amministrazione:

- approva e aggiorna la configurazione tecnica della CER, inclusi gli impianti e i POD partecipanti;
- nomina il Referente della configurazione nei confronti del GSE;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei Soci, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento;
- approva il Budget Annuale e le percentuali di ripartizione degli incentivi;
- approva i contratti di gestione con i Soci Produttori terzi;
- delibera le variazioni delle quote di partecipazione ai costi operativi;
- approva il rendiconto energetico ed economico periodico;
- gestisce i rapporti con il GSE, E-Distribuzione (o gestore di rete competente) e le autorità competenti;
- può delegare specifiche funzioni operative a un Comitato Tecnico-Operativo, istituito con propria delibera.

Art. 29 – Referente della Configurazione

Il Referente della Configurazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, alla prima seduta, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto. Il Referente:

- rappresenta la CER nei rapporti con il GSE, ai sensi delle Regole Tecniche vigenti;
- firma i contratti di configurazione e le comunicazioni ufficiali al GSE;
- sovrintende alle attività di monitoraggio e rendicontazione nei confronti del GSE;
- gestisce le variazioni della configurazione (inserimento/rimozione di POD, variazioni di impianti);
- garantisce la conformità della CER ai requisiti tecnici e normativi vigenti;
- riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato della configurazione.

Il Referente dura in carica per il medesimo periodo del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, salvo revoca anticipata. In caso di cessazione anticipata, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un sostituto entro 30 giorni.

Art. 30 – Assemblea dei Soci – Competenze in materia di CER

L'Assemblea dei Soci è competente, in aggiunta a quanto previsto dallo Statuto, per:

- l'approvazione e le modifiche del presente Regolamento;
- la deliberazione sulle percentuali di ripartizione degli incentivi, quando previsto dall'art. 23;
- la destinazione di quote degli incentivi a finalità sociali, ai sensi del Titolo X;
- l'approvazione del rendiconto annuale della CER;
- le decisioni in materia di scioglimento, fusione o cessione della configurazione CER;
- l'approvazione di investimenti rilevanti per lo sviluppo della CER, nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e del rendiconto CER. Le deliberazioni relative alla CER sono adottate con le maggioranze previste dall'art. 32 dello Statuto.

TITOLO VIII

MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI

Art. 31 – Monitoraggio energetico

Il Consiglio di Amministrazione garantisce il monitoraggio continuativo della produzione energetica degli impianti inseriti nella CER, dell'energia condivisa e dei consumi individuali dei Soci, avvalendosi dei dati comunicati dal GSE e dal distributore di rete.

Il sistema di monitoraggio è basato su:

- i dati di misura orari forniti dal GSE tramite la piattaforma dedicata alle comunità energetiche;
- i dati di misura del distributore di rete (E-Distribuzione o gestore competente), aggregati per cabina primaria di riferimento;
- eventuali sistemi di monitoraggio aggiuntivi installati sugli impianti produttivi, i cui dati hanno valore informativo e non sostitutivo delle misure ufficiali GSE.

In caso di indisponibilità temporanea dei dati di misura ufficiali, il Consiglio di Amministrazione utilizza dati stimati, con successiva congruagliatura non appena i dati definitivi siano disponibili. I congruagli sono indicati nell'estratto conto semestrale e nel rendiconto annuale.

Art. 32 – Rendicontazione periodica ai soci

Con cadenza almeno semestrale, il Consiglio di Amministrazione trasmette a ciascun Socio un estratto conto individuale contenente:

- la produzione totale degli impianti CER nel periodo (kWh);
- l'energia condivisa totale della CER nel periodo (kWh);
- l'energia condivisa attribuita al singolo Socio (kWh e percentuale sul totale);
- il pre-calcolo del dividendo individuale maturato nel periodo;
- i costi operativi imputati al Socio nel periodo;
- l'eventuale saldo a debito o credito del Socio.

Il rendiconto annuale definitivo, da approvare in sede di Assemblea ordinaria, include il dettaglio degli incentivi percepiti dal GSE, i costi effettivi sostenuti, il dividendo distribuito per socio, le variazioni rispetto al budget e ogni altra informazione rilevante per la trasparenza nei confronti dei Soci.

I dati di monitoraggio e gli estratti conto individuali sono resi disponibili ai Soci attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione dalla Cooperativa o, in assenza, mediante comunicazione scritta (e-mail o raccomandata a/r). Ciascun Socio può richiedere al Consiglio di Amministrazione chiarimenti sull'estratto conto entro 60 giorni dalla ricezione.

Art. 33 – Modalità e tempistiche di pagamento

La liquidazione del dividendo individuale netto ai Soci consumatori avviene su base annuale, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (31 dicembre), salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione di acconti semestrali sul dividendo, a condizione che:

- siano disponibili dati di misura GSE consolidati per il semestre di riferimento;
- il Fondo Gestione CER risulti adeguatamente finanziato;
- l'acconto non ecceda il 70% del dividendo stimato per l'esercizio.

I pagamenti ai Soci sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Socio all'atto dell'ammissione o successivamente aggiornato per iscritto. Eventuali costi di bonifico internazionale sono a carico del Socio destinatario.

La liquidazione dei corrispettivi spettanti ai Soci Produttori terzi avviene con la cadenza stabilita nel rispettivo Contratto di Gestione, previa verifica della rendicontazione di produzione e dei dati GSE.

In caso di ritardato pagamento imputabile alla Cooperativa, sono dovuti al Socio gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c., decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento.

TITOLO IX

RECESSO, ESCLUSIONE E CONSEGUENZE SULLA CER

Art. 34 – Recesso del socio dalla Cooperativa e dalla CER

Il recesso del Socio dalla Cooperativa è disciplinato dall'art. 18 dello Statuto. Ai fini operativi della CER, il recesso produce i seguenti effetti:

- dalla data di decorrenza del recesso (60° giorno dalla ricezione della dichiarazione scritta di recesso, ai sensi dell'art. 2532, comma 2, c.c.), il POD del Socio recedente è rimosso dalla configurazione CER e il GSE è informato della variazione secondo le Regole Tecniche;
- il Socio recedente mantiene il diritto al dividendo maturato fino alla data di efficacia del recesso, liquidato nel rendiconto annuale dell'esercizio di riferimento;
- il contributo annuale di gestione POD, ove dovuto ai sensi dell'art. 12 sezione B (imprese consumatrici), è calcolato pro-rata in proporzione ai mesi di effettiva partecipazione nell'anno di recesso; nessun addebito è previsto per i Soci persone fisiche, ETS, enti religiosi, ASD/SSD e condomini;
- la quota sociale è rimborsata secondo le disposizioni dell'art. 18 dello Statuto, dedotte le eventuali pendenze nei confronti della Cooperativa;
- il Socio Produttore recedente è tenuto a rispettare il termine di preavviso eventualmente previsto dal Contratto di Gestione, al fine di non pregiudicare la continuità della configurazione CER.

Il recesso non può essere esercitato nel corso di un esercizio sociale; ha effetto dalla fine dell'esercizio in corso, salvo i casi di recesso per giusta causa di cui all'art. 18 dello Statuto.

Art. 35 – Esclusione del socio

In caso di esclusione del Socio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il POD è rimosso dalla configurazione CER con effetto immediato dalla deliberazione di esclusione, fermo restando il diritto al dividendo maturato fino alla data di efficacia dell'esclusione.

Costituiscono cause di esclusione rilevanti ai fini della CER, in aggiunta a quelle previste dallo Statuto:

- il mantenimento persistente di un POD non conforme ai requisiti tecnici della CER per oltre 90 giorni, dopo diffida scritta;
- la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in sede di ammissione o nel corso del rapporto associativo;
- il mancato versamento del contributo annuale di gestione POD per due esercizi consecutivi, limitatamente ai Soci impresa consumatori tenuti al versamento ai sensi dell'art. 12, sezione B;
- la violazione grave o reiterata degli obblighi di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 36 – Conseguenze sulla CER in caso di recesso o esclusione di soci rilevanti

In caso di recesso o esclusione di un Socio Produttore che detiene l'unico o il principale impianto produttivo della CER, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie per garantire la continuità della configurazione, incluse:

- la ricerca di nuovi Soci Produttori o di impianti alternativi da inserire nella configurazione;
- la comunicazione ai Soci consumatori delle implicazioni sulla produzione attesa e sugli incentivi;
- l'eventuale modifica della configurazione CER comunicata al GSE;

- la sospensione temporanea delle ammissioni di nuovi Soci, ove necessario.

In caso di perdita dei requisiti per il mantenimento della configurazione CER (es. riduzione della potenza produttiva al di sotto dei minimi normativi), il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla continuazione, alla ristrutturazione o allo scioglimento della configurazione.

TITOLO X

FINALITÀ SOCIALI E CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA

Art. 37 – Destinazione sociale degli incentivi

In attuazione degli obiettivi di mutualità e solidarietà sanciti dallo Statuto e nel rispetto delle finalità della CER ai sensi del D.Lgs. 199/2021, l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare una quota degli incentivi annui a finalità di interesse collettivo, tra cui:

- programmi di contrasto alla povertà energetica per Soci e/o cittadini del territorio, incluso il sostegno alle famiglie in condizione di vulnerabilità economica;
- contributi per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili da parte di Soci a basso reddito o di soggetti del Terzo Settore;
- borse di studio e percorsi formativi per giovani del territorio nelle discipline legate alla transizione energetica;
- iniziative di sensibilizzazione e formazione sulla sostenibilità energetica, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili rivolte alla cittadinanza;
- finanziamento di servizi a valenza sociale sul territorio (mobilità sostenibile, impianti sportivi, verde pubblico, ecc.);
- ampliamento della capacità produttiva della CER e ammissione di nuovi Soci consumatori vulnerabili;
- sostegno a progetti di efficientamento energetico di edifici pubblici o di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel perimetro della cabina primaria.

La quota destinata a finalità sociali è deliberata annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La percentuale operativa per il primo esercizio è deliberata nella misura dell'8% della TIP_netta, per un importo stimato di circa € 8.679/anno. Tale percentuale non può in ogni caso eccedere il 15% degli incentivi complessivi percepiti. L'Assemblea delibera annualmente le modalità e i criteri di selezione dei beneficiari, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Art. 38 – Commissione Sociale (facoltativa)

L'Assemblea dei Soci può istituire una Commissione Sociale, composta da un minimo di tre Soci eletti dall'Assemblea, con il compito di:

- istruire le proposte di destinazione degli incentivi a finalità sociali;
- monitorare l'attuazione delle iniziative sociali deliberate dall'Assemblea;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'individuazione dei beneficiari e la definizione dei criteri di selezione;
- redigere una relazione annuale sulle attività sociali della CER, da allegare al rendiconto annuale.

La Commissione Sociale opera in stretto raccordo con il Consiglio di Amministrazione e non ha poteri deliberativi autonomi. I componenti della Commissione Sociale non percepiscono compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.

TITOLO XI

DATI, CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

I dati relativi ai consumi individuali dei Soci, ai POD, agli estratti conto individuali e ad ogni altra informazione personale raccolta nell'ambito dell'attività della CER sono trattati dalla Cooperativa nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

La Cooperativa agisce in qualità di Titolare del trattamento. I dati personali dei Soci sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione della CER, alla rendicontazione degli incentivi, agli adempimenti normativi e contabili e alle comunicazioni istituzionali.

I dati di misura aggregati (energia condivisa totale, produzione totale, percentuale di condivisione per fascia oraria) possono essere condivisi con enti pubblici, autorità di regolazione o soggetti terzi coinvolti nella gestione della CER, esclusivamente per finalità di monitoraggio e rendicontazione istituzionale, nel rispetto degli accordi di riservatezza e dei limiti normativi applicabili.

Ciascun Socio, all'atto dell'ammissione, sottoscrive l'informativa sul trattamento dei dati personali predisposta dalla Cooperativa ai sensi dell'art. 13 GDPR. Il Socio ha il diritto di accedere ai propri dati, di rettificarli, di richiederne la cancellazione e di opporsi al trattamento, nei limiti previsti dalla normativa e dalle esigenze di gestione della CER.

Art. 40 – Risoluzione delle controversie

Le controversie tra Soci e tra Soci e la Cooperativa relative al presente Regolamento e alla partecipazione alla CER sono risolte secondo le modalità previste dall'art. 42 dello Statuto. In particolare:

- le controversie sono preliminarmente sottoposte a tentativo di conciliazione secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, entro 45 giorni dall'avvio della procedura;
- le controversie non definite in via conciliativa sono devolute alla decisione di un Arbitro (o Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Ancona, secondo il relativo Regolamento;
- per le controversie di natura tecnica relative alla misurazione dell'energia condivisa e ai dati GSE, la Cooperativa si avvale delle procedure di contestazione previste dalle Regole Tecniche GSE e dalle delibere ARERA applicabili.

Art. 41 – Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dall'art. 32 dello Statuto per le deliberazioni che incidono sui rapporti mutualistici.

Le proposte di modifica devono essere comunicate ai Soci con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'Assemblea, unitamente alla convocazione. Le modifiche approvate hanno efficacia dalla data della deliberazione assembleare, salvo diversa previsione della delibera stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare modifiche di natura esclusivamente tecnico-operativa – quali l'aggiornamento di riferimenti normativi, correzioni formali, adeguamenti alle nuove Regole Tecniche GSE o alle delibere ARERA – senza necessità di approvazione assembleare, dandone immediata comunicazione ai Soci tramite i canali ufficiali e annotando le modifiche nel registro delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42 – Disposizioni finali e rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto sociale della Cooperativa, le norme del Codice Civile in materia di società cooperative e le leggi speciali in materia di comunità energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alle normative di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente versione o bozza di regolamento operativo della CER.

Approvato dall'Assemblea dei Soci

In data:

Verbale n.:

Il Presidente del C.d.A.

Nome e Cognome:

Firma:

Il presente Regolamento è allegato al verbale dell'Assemblea dei Soci e costituisce parte integrante degli atti sociali della Cooperativa.

Copia è conservata presso la sede sociale in Piazza Roma n. 8, Senigallia (AN), ed è messa a disposizione di ogni Socio che ne faccia richiesta.